

Fisco a rate?

Partenza a ostacoli

Il primo versamento è molto più alto degli altri

IN TEMPI di crisi globale dei portafogli, la rateizzazione dei debiti con il Fisco assume un significato «sociale». Fa tirare il fiato a molti contribuenti la norma inserita nel decreto «milleproroghe» dello scorso marzo che, segnando il passaggio delle pratiche dall'Agenzia delle entrate all'ente riscossore (Equitalia), permette anche di dilazionare il pagamento fino a 72 rate. Prima, il numero massimo di rate era fermo a 60, ma potevano anche essere solo 48. Inoltre, la garanzia fidejussoria è necessaria solo per i debiti superiori a 50mila euro, caso che generalmente non riguarda il contribuente comune.

FATTO il ripasso della legge, si trova l'ostacolo a sorpresa. Vediamo quale. Il contribuente che dimostra, Isee (il 'redditometro' tarato sui più poveri) alla mano, di trovarsi in una situazione di momentanea e oggettiva difficoltà economica, vedrà quasi sicuramente accettata la sua domanda di rateizzazione. Ma la prima rata, e solo quella, sarà più alta delle altre e, a volte, troppo alta per poter essere sostenuta. Chi non la paga, non ha il via libera al piano di ammortamento. Molti contribuenti, però, scoprono l'esistenza di questa barriera nel momento in cui devono iniziare a pagare. Qualcuno rinuncia, e il rapporto con i riscossori cade così nel pantano di ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti, cioè proprio quelle procedure esecutive che la norma cerca di evitare. Il nodo sta proprio nella norma. Già, perché con la prima rata

devono essere contestualmente versati: gli interessi di mora (il tasso è stabilito ogni anno con decreto del ministero dell'Economia e, attualmente, è pari al 4,20% semestrale); gli aggi di riscossione e le spese per la procedura di riscossione coattiva (il costo del servizio di riscossione è pari al 4,65% dell'importo dovuto purché pagato entro il sessantesimo giorno, e mediamente dell'8% se pagato successivamente), anche se il costo in generale varia in base al domicilio fiscale e al tipo di iscrizione a ruolo; eventuali spese di iscrizione e revoca del fermo amministrativo; diritti di notifica della cartella di pagamento. Importo minimo delle rate, 100 euro.

LEGGE

Il piano di dilazione pone la condizione di pagare subito spese e interessi

DESCRITTA così, la situazione non rende l'idea. Né è facile, senza una vera cartella di pagamento, costruire un esempio utilizzando il link di calcolo della rata nel sito di Equitalia. Ma un aiuto arriva da alcuni lettori di Famiglia spa che hanno segnalato l'impossibilità di versare la prima rata in situazione di difficoltà economica. Un caso fra tutti: un contribuente semplice, a fronte di rate da 170 euro, deve pagare una prima rata 'lasciapassare' di 2mila euro, somma non nelle sue disponibilità. Da Equitalia arriva la risposta di prammatica («E' la norma che lo prevede»). Con una piccola segnalazione utile al debitore: «Gli importi possono variare anche in dipendenza del tempo che intercorre dalla scadenza della notifica al momento in cui il contribuente decide di pagare».

ni. ma.

SALVATORE TUTINO, EX DIRETTORE DEL SECIT

«E' una barriera all'ingresso che colpisce proprio i più deboli»

di NICOLETTA MAGNONI

SALVATORE TUTINO ha i 'titoli' per fare il punto sulla norma della rateizzazione: docente di finanza pubblica e politica fiscale, ex direttore del Secit (servizio consultivo e ispettivo tributario), ora coordina il comitato scientifico del Centro Europa ricerche (Cer).

E' un controsenso prevedere una prima rata necessariamente più alta delle altre, se la dilazione del pagamento è concessa proprio a fronte di oggettive difficoltà economiche?

«L'apertura dimostrata dal legislatore rischia di essere vanificata dall'attuazione amministrativa, proprio per la previsione di una maxirata che si differenzia da tutte le altre per ricomprendervi una serie di voci 'aggiuntive' rispetto all'originario debito d'imposta. E' come se il debito cui far fronte si spaccasse in due: da un lato il debito di serie A, quello originario, rateizzabile, dall'altra quello di se-

rie B successivo e a corollario del primo, da liquidare immediatamente e in unica soluzione, indipendentemente dalle sue dimensioni».

Senza pagamento della maxirata non si ha accesso al piano di ammortamento. L'aiuto pone condizioni che annullano l'aiuto stesso?

«Questa distinzione rischia, nei non rari casi in cui il debito 'aggiuntivo' sia d'importo rilevante, di svuotare l'intento del legislatore. Il pagamento della maxirata iniziale, infatti, opera come una sorta di barriera all'ingresso al beneficio: il mancato o ritardato pagamento determina, automaticamente la decadenza del beneficio della rateizzazione (laddove, invece, il ritardato pagamento delle rate successive comporta unicamen-

te un aggravio in termini di interessi e di aggio di riscossione)».

Chi è più penalizzato?

«A ben vedere, questa conseguenza finisce per colpire proprio quei soggetti che il legislatore intende maggiormente tutelare: le persone fisiche che ricadono, quanto a capacità economico-reddituale, sotto il livello Isee. In questi casi, l'onere del debito 'aggiuntivo' viene, infatti, a pesare in misura più che proporzionale su debiti d'imposta originari di ammontare limitato».

Come rendere più equilibrato il provvedimento?

«Se lo spirito della nuova normativa era quello di attenuare la stringenza e di correggere le storture della preesistente procedura di dilazione dei debiti tributari, la sua

applicazione suggerirebbe di abbattere quella che ho definito 'barriera all'ingresso', spalmando l'intero debito su rate mensili di identico ammontare».

Equitalia fa riferimento all'Agenzia delle Entrate. Come e chi potrebbe davvero mettere mano alla norma?

«Per dare corso alla soluzione ipotizzata occorre modificare gli orientamenti amministrativi a sostegno della maxirata. Sono orientamenti non più attuali e, comunque, modificabili».

Come?

«Dal 2007, Equitalia è stata inserita nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Di tale decisio-

ne, validata lo scorso mese di marzo dall'Eurostat, sono stati enfatizzati i benefici sui conti pubblici (riduzione del deficit di tre decimi di punto del Pil). Ma tale mutamento formale finisce anche per trasformare i crediti di Equitalia nei confronti dei debitori del Fisco da crediti di una Spa (quale era Equitalia) in crediti 'pubblici', assimilabili alle imposte da recuperare. Conseguentemente, ai nostri fini, perderebbe in larga

parte significato la distinzione, prima operata, fra le due categorie di debito (A e B) e risulterebbe plausibile considerare l'intera esposizione del contribuente-debitore co-

RIMEDIO

«L'amministrazione può correggersi e spalmare il debito su importi uguali»

me suscettibile di rateizzazione. Consideri poi che il direttore dell'Agenzia delle entrate conserva tuttora la presidenza del consiglio di amministrazione di Equitalia. Può quindi recepire le istanze di cambiamento provenienti dai contribuenti».